

**«AMORIS LAETITIA»:
l'importanza della coscienza, del discernimento e il ruolo del Confessore
Bologna, 24 maggio 2018**

Desidero anzitutto porgere il mio fraterno saluto a Voi tutti e ringraziare con affetto l'Ecc.mo Arcivescovo, Don Matteo, per avermi offerto l'occasione di intervenire su un tema di assoluta attualità.

Il tema, intorno al quale intendo proporre l'odierna riflessione, riguarda «*l'importanza del discernimento, della coscienza e il ruolo del Confessore alla luce dell'Esortazione Apostolica "Amoris laetitia"*».

In estrema sintesi, focalizzerò l'attenzione sui punti più significativi di detta Esortazione, per poi, alla conclusione, - al fine di far calare la nostra conversazione sul piano della concretezza - proporre alcune risposte orientative a taluni quesiti riguardanti le varie difficoltà legate all'*Amoris laetitia*.

Tengo a precisare che non sono qui, ovviamente, per dare un'opinione personale, diversa dagli orientamenti pastorali che il Papa ci offre.

In detta Esortazione, come avete potuto facilmente notare, il tema del discernimento, della coscienza e del ruolo del Confessore occupa un posto centrale, che merita di essere considerato attentamente.

Nel recente magistero il discernimento – già peraltro ricorrente nella teologia morale - è un tema che ha assunto una grande rilevanza e rappresenta non solo una metodologia pastorale, ma costituisce una vera e propria indicazione dottrinale.

Parimenti, il tema della coscienza, che è il vero luogo di ascolto, di giudizio, di scelta e di incontro con la voce dello Spirito, occupa un rilevante posto nell'azione pastorale. E' nella coscienza, infatti, che la legge morale viene riconosciuta¹. «La coscienza delle persone - ricorda l'*Amoris laetitia* - deve essere meglio coinvolta nella prassi della Chiesa in alcune situazioni che non realizzano oggettivamente la nostra concezione del matrimonio»².

Il ruolo, poi, del Confessore - ricordiamolo sempre - nell'amministrazione del sacramento, è non solo padre e medico, ma anche maestro e giudice, compiti questi che certamente deve svolgere con la necessaria misericordia e rispetto, cercando sempre il bene spirituale di colui che si accosta alla confessione.

In considerazione, perciò, di una tematica, tanto complessa, ricca e pastoralmente attuale, ci tengo ad esprimere il mio plauso per l'iniziativa di oggi - promossa dalla vostra Arcidiocesi, al pari di tante altre Diocesi, non solo italiane - che, con ammirevole sensibilità pastorale, desidera tradurre l'Esortazione apostolica «*Amoris laetitia*» in adeguati orientamenti pastorali, ordinati soprattutto al servizio e alla crescita della vostra Comunità cristiana, senza indulgere a sottolineature unilaterali.

Mi sembra di massima importanza che, come Clero, come Presbiterio, si abbiano a condividere, riflettere ed accogliere le direttive che il Papa ha voluto proporre alla Chiesa.

¹ Cfr. Cost. Pastorale «*Gaudium et Spes*», n. 6

² Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 303.

Purtroppo, non possiamo ignorare - voi tutti lo sapete - che tra non pochi Presbiteri (ignoro se anche qui a Bologna), nel mondo ecclesiale in genere, si sta diffondendo sconcerto e confusione nell'applicazione delle direttive di questo Documento pontificio; numerosi sono, infatti, coloro che manifestano resistenza e difficoltà, abituati all'applicazione automatica di norme e precetti.

E' stato affermato che nessuna Esortazione apostolica, nella storia recente della Chiesa, in seguito alle sue interpretazioni contrastanti, dopo la sua pubblicazione, abbia suscitato una discussione così vivace.

Purtroppo – come è stato autorevolmente osservato – la discussione riguarda soltanto l'ultimo capitolo sul problema di una possibile ammissione dei divorziati risposati ai sacramenti. Più precisamente viene affermato: «appare grottesco che dentro la Chiesa la discussione sull'*Amoris laetitia* si aggrappi coi denti all'ottavo capitolo, anzi a un'unica nota dell'ottavo capitolo e, anche qui, solo a un'unica frase»³. Nella frase contestata si tratta del problema se delle persone, che si trovano in situazioni dette irregolari, tra le altre quella dei divorziati risposati, possano, in certi casi essere ammesse alla comunione.

«Questo – si tiene a precisare – è indubbiamente *un* problema pastorale pressante, ma non è *il* problema, e neppure è *il* tema dell'*Amoris laetitia*»⁴.

E' bene chiarire subito che l'*Amoris laetitia* non tratta principalmente di ciò che la Chiesa può fare nelle cosiddette situazioni irregolari, ma come la Chiesa può aiutare ad evitare, se possibile, situazioni di fragilità, complesse o irregolari.

La linea proposta da Papa Francesco può essere riassunta con le parole: «*Accompagnare, discernere e integrare la fragilità*».

Per le coppie cosiddette irregolari viene prospettato un cammino di vita cristiana e di partecipazione ecclesiale con la guida del sacerdote e il coinvolgimento della Comunità, per aiutare le persone a trovare le strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti⁵.

E' questo l'itinerario formativo proposto dall'*Amoris laetitia* per i conviventi fuori del matrimonio e non già l'eventuale ammissione all'Eucaristia.

E' stato affermato che il capitolo ottavo dell'*Amoris laetitia* è molto delicato. Per leggerlo si deve ricordare che «*spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo*»⁶.

Ribadendo il concetto del matrimonio cristiano, nell'Esortazione Apostolica si afferma, tuttavia, che la Chiesa «*non manca di valorizzare gli elementi costitutivi in quelle situazioni che non corrispondono ancora o non più al suo insegnamento sul matrimonio*»⁷.

Evitando ogni polemica, lo stesso Card. Kasper, prova a far vedere che *Amoris laetitia* «non è una dottrina nuova, ma rappresenta, sul piano del Vangelo, un rinnovamento creativo della Tradizione e corrisponde pienamente alla rinnovata

³ Cfr. W. Kasper, *Il messaggio di 'Amoris laetitia'*, una discussione fraterna, ed. Queriniana, p.8.

⁴ Cfr. Ibid, p. 8.

⁵ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», nn. 305, 294, 297, 300, 308.

⁶ Cfr. Ibid. 291,

⁷ Cfr. Ibid. 292.

visione del Concilio Vaticano II sul matrimonio e la famiglia e ai due precedenti pontificati, e con cautela prosegue tale visione»⁸. Detto Cardinale tiene, in particolare, a sottolineare che la dottrina dell'indissolubilità non è messa in questione⁹.

In un contesto tanto delicato, appare, perciò, urgente un'azione pastorale finalizzata alla custodia di una coscienza cristiana, illuminata dai valori evangelici.

Purtroppo la cultura contemporanea sembra aver svuotato il 'senso di obbligazione' verso gli imperativi della coscienza stessa, in particolare verso quelle "voci" morali come, ad esempio, l'ascolto intimo, il giudizio, l'obbedienza sincera al comando interiore "fa questo, evita quest'altro", la responsabilità verso l'altro. E' stato rilevato che nella società secolarizzata di oggi, nella quale sono assai diffuse l'ignoranza e l'immaturità in campo etico-spirituale, si può riscontrare l'insensibilità ad alcuni valori morali e l'incapacità di apprezzarli e realizzarli, senza che, a motivo del condizionamento culturale, ci sia piena consapevolezza personale¹⁰.

Purtroppo, dobbiamo riconoscere che quando il bene e il male vengono ridotti a una questione di prospettive soggettive, diventa difficile mettere a fuoco il bene comune, e tutto sembra confondersi nel relativo.

Mi ha molto colpito quanto ha scritto il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, il quale ha affermato che "l'Amoris laetitia ricorda anzitutto e soprattutto la misericordia e la compassione di Dio, e non soltanto le norme morali e le regole canoniche degli uomini"¹¹.

E' questo il tema ricorrente su cui Papa Francesco fin dall'inizio del Suo Pontificato ama soffermarsi. La misericordia – Egli ci ricorda – costituisce l'architrave che sorregge la vita della Chiesa¹².

Vorrei ricordare con voi il significativo discorso, da Lui tenuto all'apertura del Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma, durante il quale ha affermato che: «guardare le nostre famiglie con la delicatezza con cui le guarda Dio ci aiuta a porre le nostre coscienze nella sua stessa direzione», e ancora che «l'accento posto sulla misericordia ci mette di fronte alla realtà in modo realistico, non, però, con un realismo qualsiasi, ma con il realismo di Dio», che è necessario rinunciare «ai "recinti" che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano»..., ed ha concluso: «questo ci impone di sviluppare una pastorale familiare capace di accogliere, accompagnare, discernere e integrare»¹³.

⁸ Cfr. W. Kasper, *il messaggio di 'Amoris laetitia'*, pp. 5-6

⁹ Cfr. Esort. Apost. «Amoris laetitia», 305: "a causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa"

¹⁰ Cfr. E. Antonelli – R. Buttiglione, *Terapia dell'amore ferito in "Amoris Laetitia"*, Ed. Ares, 2017, p. 25/3.

¹¹ Cfr. Bartolomeo, "La compassione del Dio vivente" in *L'Osservatore Romano*, 3 dicembre 2016.

¹² Cfr. Francesco, "Misericordiae Vultus. Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia (11 aprile 2015), specie nn. 6 e 10.

¹³ Cfr. Discorso di Papa Francesco all'apertura del Convegno ecclesiale della diocesi di Roma, Basilica di San Giovanni in Laterano del 16 giugno 2016 «La letizia dell'amore: il cammino delle famiglie a Roma».

Papa Francesco nei confronti di «*situazioni di fragilità*», segnate dall'«*amore ferito*»¹⁴ invita sempre ad assumere «*un'attenzione pastorale misericordiosa ed incoraggiante*»¹⁵, in maniera tale da favorire in esse «*una maggiore apertura al Vangelo del matrimonio nella sua pienezza* »¹⁶ e una «*crescita umana e spirituale*»¹⁷.

Noi sacerdoti (confessori) dobbiamo sempre tener presente che per i divorziati risposati civilmente, il dramma, in quanto credenti, consiste nel non essere ammessi all'assoluzione e all'Eucaristia a motivo del precedente vincolo. Nei loro confronti l'*Amoris laetitia* osserva come sia importante far sentire loro che sono parte della Chiesa, che “non sono scomunicati” e non sono trattati come tali, perché formano sempre la comunione ecclesiale.¹⁸

L'*Amoris laetitia* ci ricorda, inoltre che, di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre tener presente un criterio generale: «*Sappiano i Pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni*»¹⁹, anche perché, come si precisa nella *Relatio finalis*: «*il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono esistere fattori che limitano la capacità di decisione*»²⁰.

Perciò, mentre va presa con chiarezza la dottrina, sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione»²¹.

Da considerare ancora che il Papa elenca una «*Innumerevole varietà di situazioni concrete*», che – tiene a rilevare - né il Sinodo e né l'*Amoris laetitia* possono offrire «*una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. E' possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari che dovrebbe riconoscere che, poiché “il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi”*»²², le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi»²³.

Ed è anche per questo che i Padri sinodali hanno affermato che il discernimento dei Pastori deve sempre farsi «*distinguendo adeguatamente*»²⁴, con

¹⁴ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», 291.

¹⁵ Cfr. *Relatio Synodi*, 26.

¹⁶ Cfr. *Relatio Synodi*, 41.

¹⁷ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», 293.

¹⁸ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 299.

¹⁹ Cfr. Esort. Apost. «*Familiaris consortio*», 79.

²⁰ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 301; *Relatio finalis*, 2015, 51.

²¹ Cfr. Lettera Apostolica *Misericordia et misera*, n. 14 “Non possiamo dimenticare che ognuno porta con sé la ricchezza e il peso della propria storia, che lo contraddistingue da ogni altra persona. La nostra vita con le sue gioie e i suoi dolori, è qualcosa di unico e irripetibile, che scorre sotto lo sguardo misericordioso di Dio. Ciò richiede, soprattutto da parte del sacerdote, un discernimento spirituale attento, profondo e lungimirante perché chiunque, nessuno escluso, qualunque situazione viva, possa sentirsi concretamente accolto da Dio».

²² *Relatio finalis*, 51

²³ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», 300, Nemmeno per quanto riguarda la disciplina sacramentale, dal momento che il discernimento può riconoscere che in una situazione particolare non c'è colpa grave. Cfr. anche Esort. Apost. «*Evangelii gaudium*», 44,47; *AAS* 105 (2013), 1038-1040.

²⁴ Cfr. *Relatio Synodi* 2014, 26.

*uno sguardo che discerna bene le situazioni*²⁵. Sappiamo che non esistono «semplici ricette»²⁶.

Facendo tesoro di questi orientamenti dottrinali e pastorali e applicandoli alla condizione dei divorziati risposati, di quelli, cioè, che si trovano in un secondo matrimonio, Papa Francesco giunge a dire che non è detto che la condizione irregolare porti con sé sempre e in ogni caso uno stato di peccato mortale e una privazione della grazia santificante, in quanto «*possono esistere fattori che limitano la capacità di decisione*», come hanno affermato i Padri sinodali²⁷.

Il Catechismo della Chiesa cattolica, infatti, si esprime in maniera altrettanto decisa quando spiega come l'imputabilità e la responsabilità di un'azione morale possono essere diminuite o annullate dall'ignoranza, dall'inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici e/o sociali²⁸. Lo stesso Catechismo fa riferimento a circostanze che diminuiscono la responsabilità e menziona l'imaturità affettiva, la forza delle abitudini contratte, lo stato di angoscia e altri fattori psichici o sociali²⁹.

Il Santo Padre fa propri questi testi e li commenta, dicendo: «*Per questa ragione, un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica un giudizio sull'imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta*»³⁰.

Può verificarsi, dunque, che, in determinate circostanze, le persone trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso.

Per tale motivo l'*Amoris laetitia* ricorda che «*Il discernimento pastorale, pur tenendo conto della coscienza rettamente formata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi*»³¹.

Il Papa fa riferimento a «*coscienza rettamente formata*», ma nello stesso tempo riconosce il peso dei condizionamenti concreti, che possono limitare la responsabilità in singole situazioni. Di qui la necessità di tener conto delle molteplici e diversificate situazioni, anche per quanto si riferisce agli stati di vita detti irregolari. Ovviamente è compito dei Pastori fare tutto quanto spetta loro per la maturazione di una coscienza rettamente formata, unitamente a un accompagnamento serio.

E' stato osservato che l'invito a portare l'attenzione sulla realtà concreta è ricorrente nell'Esortazione Apostolica: il termine «*situazioni*», infatti, ricorre non meno di 90 volte, il termine di «*circostanze*» circa 15 volte, il sostantivo «*condizionamento*» con il verbo «*condizionare*» ritorna 9 volte³².

²⁵ Cfr. *Relatio Synodi*, 2014, 45.

²⁶ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 298; Cfr. anche Benedetto XVI, *Discorso Mondiale delle Famiglie*, Milano (2 giugno 2012), risposta 5: *Insegnamenti VIII*, 1 (2012), 691.

²⁷ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», 301; Cfr. anche *Relatio finalis* 2015, 51.

²⁸ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica* (CCC) n. 1735.

²⁹ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2352.

³⁰ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 302, Cfr. anche Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Dichiarazione sull'ammissibilità alla Comunione dei divorziati risposati* (24 giugno 2000), 2

³¹ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n.302.

³² Cfr. P. Schiavone, S.J. in *Civiltà Cattolica*, 4005, 227.

Si è invitati, cioè, ad evitare giudizi sommari ed atteggiamenti di rifiuto e di esclusione e ad assumersi, invece, il compito di discernere le diverse situazioni, avviando con le parti interessate un dialogo pieno di misericordia. «*Si tratta - tiene a precisare detto documento, citando la ‘Familiaris consortio’ – di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che “orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla a farla crescere...”*»³³.

Occorre sempre evitare la semplice applicazione della norma morale e di far prevalere la logica della misericordia pastorale. L’Esortazione Apostolica al riguardo ci ammonisce affermando: «*un pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni “irregolari”, come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone. E’ il caso dei cuori chiusi, che spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa [...]. “La legge naturale non può dunque essere presentata come un insieme già costituito di regole che s’impongono a priori al soggetto morale, ma come una fonte di ispirazione oggettiva per il suo processo, eminentemente personale, di presa di decisione»* e rileva che non è escluso che, «*a causa di condizionamenti o di fattori attenuanti, sia possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa*».³⁴

La consapevolezza della possibilità di circostanze attenuanti – psicologiche, biologiche, ecc. – non può, però, condurre i Pastori e gli operatori pastorali ad abbassare il valore dell’ideale evangelico del matrimonio, nello stesso tempo in cui li impegna ad accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone. In questo atteggiamento, il Papa si muove “nella grande tradizione prudenziale della Chiesa”, come ha affermato con autorevolezza il Cardinale Christoph Schönborn nella presentazione del documento³⁵.

Al fine di evitare interpretazioni equivocate e devianti a tali principi, lo stesso Santo Padre afferma: «*In nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l’ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza. I giovani battezzati vanno incoraggiati a non esitare dinanzi alla ricchezza che ai loro progetti di amore procura il sacramento del matrimonio, forti del sostegno che ricevono dalla grazia di Cristo e dalla possibilità di partecipare pienamente alla vita della Chiesa*»³⁶.

³³ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 300. La citazione interna è del n. 80 della *Relazione finale* del Sinodo del 2015.

³⁴ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 305.

³⁵ Cfr. Conferenza stampa per la presentazione dell’Esortazione Apostolica post-sinodale del Santo Padre Francesco *Amoris laetitia*, sull’amor nella famiglia, in data 8 aprile 2016.

³⁶ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 397.

Perché il processo di discernimento sia conforme agli autentici insegnamenti della Chiesa³⁷, ritengo opportuno richiamare i punti che il Santo Padre presuppone e che non intende affatto cambiare.

Per quanto riguarda i Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, la Chiesa ha sempre insegnato che «*chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve ricevere il sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla Comunione*»³⁸, i cui elementi ugualmente essenziali sono: la contrizione, la confessione, la soddisfazione e l'azione di Dio attraverso l'intervento della Chiesa³⁹. Se venisse a mancare la contrizione perfetta o imperfetta (attrizione), che comprendono il proposito di cambiare vita e di evitare il peccato, i peccati non potrebbero essere perdonati e se ciononostante l'assoluzione venisse data, essa sarebbe invalida⁴⁰.

Il processo di discernimento – non dobbiamo mai ignorarlo – deve essere coerente con la dottrina cattolica dell'indissolubilità del matrimonio, il cui valore - tengo a sottolineare - viene fortemente ribadito da Papa Francesco. Il convincimento che le relazioni sessuali in una seconda unione civile, siano lecite, comporta che questa seconda unione venga considerata un vero matrimonio. In tale ipotesi ci si trova in chiara contraddizione con la dottrina sulla indissolubilità, secondo la quale il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto, neppure dalla potestà vicaria del Romano Pontefice⁴¹. In tale discorso il Papa dichiarò che questa dottrina è da ritenersi come definitiva; se, invece, si riconosce che la seconda unione non è un vero matrimonio, perché vero matrimonio continua ad essere solo la prima unione, allora tali unioni assumono uno stato e una condizione di vita che “*contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia*”⁴². Se, inoltre, la convivenza *more uxorio* nella seconda unione venisse considerata moralmente accettabile, questa contrasterebbe con un principio fondamentale della morale cristiana, secondo la quale le relazioni sessuali sono lecite soltanto all'interno del matrimonio legittimo. Al riguardo è utile ricordare la Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede, nella quale si affermava: “ Il fedele che convive “*more uxorio*” con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può accedere alla Comunione eucaristica. Qualora egli lo giudicasse possibile, i pastori e i confessori, data la gravità della materia e le esigenze del bene spirituale della persona e del bene comune della Chiesa, hanno il grave dovere di ammonirlo che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa”⁴³.

Papa Francesco, tuttavia, ci ricorda giustamente come sopra accennato - che possono darsi azioni gravemente immorali dal punto di vista oggettivo che, sul piano

³⁷ Cfr. il Santo Padre così lo dice esplicitamente in *Amoris laetitia*, n. 300.

³⁸ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica* (CCC), n. 1385.

³⁹ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1448.

⁴⁰ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1451-1453.

⁴¹ Cfr. Discorso alla *Rota Romana* di San Giovanni Paolo II del 21 gennaio 2000

⁴² Cfr. Esort. Apost. «*Familiaris Consortio*», n. 84.

⁴³ Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica circa la ricezione della Comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati*, n. 6 del 14 settembre 1994. Cfr. in *Enchiridion Vaticanum*, 1451-1464.

soggettivo, però, non siano imputabili o non lo siano pienamente, a causa di alcune circostanze attenuanti che da sempre la Chiesa ha preso in considerazione. Il discernimento circa la storia che ha portato al costituirsi della nuova unione può mostrare, infatti, condizionamenti tali da attenuare e, persino, eliminare la colpevolezza dei soggetti coinvolti. In tale ipotesi, essi, non avendo piena colpa morale della loro situazione, non si trovano in stato di peccato mortale e sono, quindi, nelle condizioni soggettive di chi è ammesso alla comunione eucaristica.

Sulla base di questa ipotesi, non si potrebbe affermare che colui che vive in una situazione matrimoniale cosiddetta “irregolare” oggettivamente grave, sia necessariamente in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante⁴⁴.

L’eventuale ammissione ai Sacramenti dei fedeli divorziati risposati appare, dunque, giustificata in *Amoris laetitia*, ricorrendo all’argomento della responsabilità personale⁴⁵.

Non è esclusa l’eventualità che, “a causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti”, si possa non essere (pienamente) colpevoli della “situazione oggettiva di peccato” in cui ci si trova, e si possa, quindi, “vivere in grazia di Dio [...], amare, e [...] anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa”⁴⁶. In certi casi, intende affermare, cioè, vi potrebbe essere anche l’aiuto dei Sacramenti. Per questo - precisando la natura di questo aiuto - il Papa ricorda ai sacerdoti quanto detto nell’Esortazione Apostolica *Evangelium gaudium* che «il confessionale non deve essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore»⁴⁷, parimenti segnala che l’Eucaristia «non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli»⁴⁸.

Attese tali precisazioni, parrebbe chiaro che la disciplina pastorale dei fedeli divorziati risposati preveda nuove concrete possibilità, che prima erano escluse, anche a riguardo dell’accesso ai sacramenti.

In realtà, si può osservare, che la ricezione di *Amoris laetitia* presenta posizioni diversificate⁴⁹, in quanto vanno dall’incertezza circa un’eventuale novità, all’escluderla, perché comporterebbe una rottura con la tradizione magisteriale⁵⁰, al riconoscerla quale suo coerente sviluppo⁵¹.

⁴⁴ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 301.

⁴⁵ Cfr. S. Ernst, *Situazioni “irregolari” e colpa personale in ‘Amoris laetitia’. Una frattura con la tradizione dottrinale?*, in S. Goertz – C. Witting (edd), ‘*Amoris laetitia*’. *Un punto di svolta per la teologia morale?*, 112-129.

⁴⁶ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 305.

⁴⁷ Cfr. Esort. Apost. «*Evangelii Gaudium*», n. 44; in *AAS* 105 (2013), 1038.

⁴⁸ Cfr. Esort. Apost. «*Evangelii Gaudium*», n. 47.

⁴⁹ Cfr. Cfr. S. Goertz – C. Witting, *Un punto di svolta per una teologia morale? , ricezione ed ermeneutica di Amoris laetitia*, in *IDD. (edd), Amoris laetitia. Un punto di svolta per la teologia morale?*, cit 13-79; C. Greco, «Caratteristiche, valore teologico e ricezione di *Amoris laetitia*» in *Rassegna di Teologia* 57 (2016) 533-559; F.J. Keenan, “Receiving *Amoris Laetitia*, in *Theological Studies* 78 (1/2017) 193-212; F.J. Elizari, « Situación de los divorciados en *Amoris Laetitia*. Acceso a los sacramentos», in *Moralia* 40/153 (2017) 53-96.

⁵⁰ Cfr. S. Kampowski – J. Granados – J.J. Perez-Soba, *Amoris laetitia. Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pastorale familiare*, Cantagalli, Siena 2016.

⁵¹ Cfr. F. Coccopalmerio, *Il capitolo ottavo della esortazione apostolica post sinodale Amoris laetitia*, LEV, Città del Vaticano 2017; L.M. Sistach, *Come applicare l’«Amoris laetitia»*, LEV, Città del Vaticano 2017; A. Grillo, *Le cose nuove di «Amoris laetitia». Come papa Francesco traduce il sentire cattolico* (= Cantiere coppia), Cittadella, Assisi 2016; B. Petrà, *Amoris laetitia; accompagnare, discernere e integrare la fragilità* (= Cantiere coppia), Cittadella, Assisi 2016.

Di fronte a tali conflittuali interpretazioni di *Amoris laetitia*, è il Papa stesso a prospettare l'eventuale accesso ai Sacramenti dei fedeli divorziati in nuova unione. Rispondendo, in sede di conferenza stampa, ai giornalisti che, date le opposte interpretazioni di chi sostiene che "niente sia cambiato" e di chi invece sostiene che "molto sia cambiato", gli chiedevano se "rispetto alla disciplina che governa l'accesso ai sacramenti per divorziati risposati" vi fossero "nuove possibilità concrete, che non esistevano prima della pubblicazione dell'Esortazione o no", la sua risposta, benché non categorica, non sembra lasciare margini di dubbio: «io potrei dire "sì", e punto. E soggiunse: ma sarebbe una risposta troppo piccola. Raccomando a tutti voi di leggere la presentazione che ha fatto il cardinale Schönborn, che è un grande teologo. Lui è membro della Congregazione per la Dottrina della Fede e conosce bene la dottrina della Chiesa»⁵².

In realtà il card. Schönborn, presentando *Amoris laetitia* si limita a dire testualmente: «il Papa afferma, in maniera umile e semplice, in una nota (351), che si può dare anche l'aiuto dei sacramenti "in certi casi"»⁵³. In altra sede, lo stesso Cardinale afferma come in *Amoris laetitia* «in modo molto chiaro e senza ambiguità» si dica che il discernimento circa la vita cristiana dei fedeli divorziati risposati «riguarda anche la vita sacramentale», ed «è possibile dunque che, in certi casi, colui che in una situazione oggettiva di peccato possa ricevere l'aiuto sacramentale dei sacramenti»⁵⁴.

Una conferma autorevole circa l'ammissione dei fedeli divorziati risposati ai sacramenti è possibile avere nella *Lettera* in cui Papa Francesco risponde ai Vescovi argentini della regione di Buenos Aires, i quali delineano i "criteri basilari" per l'applicazione del capitolo 8 di *Amoris laetitia*.

Il testo dell'episcopato argentino si compone di 10 punti che sono altrettanti criteri paradigmatici per concretizzare in modo serio il processo di ammissione alla comunione dei divorziati risposati.

Ritengo opportuno riproporli in questa occasione, in quanto è lo stesso Santo Padre ad esprimersi in questi termini: «Il testo è molto buono e spiega completamente il senso del capitolo ottavo di 'Amoris laetitia'. Non ci sono altre interpretazioni. Sono sicuro che farà molto bene»⁵⁵:

1) in primo luogo, non è opportuno parlare di "permesso" per accedere ai sacramenti ma di "percorso", un cammino di discernimento, accompagnati da un pastore;

2) Il cammino deve essere "personale", ossia strutturato secondo le esigenze specifiche del battezzato e/o di ogni singola coppia;

⁵² Cfr. Francesco, *Conferenza stampa durante il volo di ritorno da Lesbo (Grecia)* (16 aprile 2016).

⁵³ Cfr. C. Schönborn, *Conferenza Stampa per la presentazione dell'Esortazione Apostolica post-sinodale del Santo Padre Francesco "Amoris laetitia", sull'amore nella famiglia* (8 aprile 2016).

⁵⁴ Cfr. A. Spadaro, *Conversazione con il card. Schönborn sull'Amoris laetitia*, in FRANCESCO, *Amoris laetitia. Esortazione apostolica postsinodale sull'amore nella famiglia. Testo integrale e commento de «La Civiltà Cattolica»*

(= Crocevia), Ancora, Milano 2016, 205-226.

⁵⁵ Il testo della *Lettera* è reperibile sul sito Francesco-ai-vescovi-argentini-vra.html.

3) Il discernimento è “pastorale”, essendo finalizzato all’accoglienza della persona per accompagnarla all’incontro con Gesù: il pastore accoglie il penitente, lo ascolta attentamente e gli mostra il volto materno della Chiesa, mentre si accerta della sua retta intenzione e del suo impegno a rileggere la propria vita alla luce del vangelo e a praticare la carità;

4) il cammino non termina necessariamente con l’accesso ai sacramenti, ma può prevedere altre forme di integrazione, in linea con il n. 299 dell’Esortazione, dove si chiede il discernimento circa quali «forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate»;

5) Non si esclude la possibilità, quando i divorziati risposati sono entrambi avviati a un cammino di fede, di «proporre loro l’impegno di vivere la continenza sessuale»;

6) Quando questa opzione non è percorribile per ragioni che vanno verificate, si può aprire alla possibilità dell’accesso ai sacramenti della riconciliazione e dell’eucaristia, in linea con le note 336 e 351 dell’*Amoris laetitia*;

7) Si ribadisce con forza come questa possibilità non debba tradursi in un semplice accesso “allargato” ai sacramenti, come se qualsiasi situazione giustificasse questo accesso; occorre distinguere caso per caso, in un percorso di discernimento e alla luce di un costante esame di coscienza;

8) Si devono mettere in evidenza i criteri per il discernimento di *AL* 300: chiedersi come ci si è comportati verso i figli; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze riveste la nuova relazione sulla famiglia e sul resto dei fedeli; quale esempio si offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio;

9) Non va esclusa l’opportunità che un eventuale accesso ai sacramenti si realizzi in modo riservato; occorre infatti badare bene a non creare confusione a proposito dell’insegnamento della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio e a non offrire motivo di scandalo;

10) il percorso non va inteso come un processo che si conclude; esso è dinamico e deve rimanere sempre aperto a nuove tappe di crescita.

Risulta chiaro come il discernimento rappresenti la chiave di lettura del testo argentino, confermato dal Papa, il quale nella sua risposta – dopo aver ricordato le quattro attitudini pastorali dell’Esortazione post-sinodale (*accogliere, accompagnare, discernere, integrare*) – osserva che la meno praticata è proprio la terza. Da qui le sue indicazioni specifiche: formare al discernimento, personale e comunitario, i seminaristi e i presbiteri e promuovere una catechesi completa sull’Esortazione *Amoris laetitia*, capace di attivare in ogni modo la crescita, il consolidamento e la santità delle famiglie.

E’ bene osservare che il Papa non mette in dubbio che le norme generali presentino un bene che non si può mai disattendere o trascurare, ma intende affermare che, nella formulazione o nella loro attuazione pratica, non sempre si è in grado di abbracciare tutte le esigenze specifiche. In questo senso e per questa

ragione, *davanti ad una situazione particolare si esige un discernimento particolare*, il quale, tuttavia, non può essere elevato a norma universale, il che darebbe luogo ad una casuistica interminabile e metterebbe a rischio proprio i valori che si voleva salvaguardare⁵⁶.

Il problema è allora quello - già rilevato a pagina 6 - di evitare la semplice applicazione della norma morale e di far prevalere la logica della misericordia pastorale. Non basta l'applicazione fredda o letterale delle leggi morali, si esige un ascolto attento dei singoli casi, mostrando sempre ai coniugi divorziati e risposati in seconda unione il volto misericordioso della Chiesa. A scanso di equivoci, comunque, e al fine di evitare interpretazioni devianti, il Santo Padre afferma con forza: «In nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza»⁵⁷.

Come possiamo notare: l'eventuale accesso ai sacramenti dei fedeli divorziati risposati, dopo il discernimento personale e pastorale, costituisce il punto più controverso della ricezione di *Amoris laetitia*. Occorre, perciò, tener sempre presente il fedele insegnamento della Chiesa.

Tale questione, senza dubbio, è delicata e difficile, perché sempre si è ammesso che sullo stato più intimo della coscienza neppure la Chiesa può giudicare (*“de internis neque Ecclesia iudicat”*).

Per tale motivo, la Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi circa il can. 915 del CJC⁵⁸, citata da Papa Francesco nell'*Amoris laetitia*⁵⁹, nella quale veniva precisato che nel divieto di ricevere l'Eucaristia sono compresi anche i fedeli divorziati risposati, spiegò accuratamente che cosa si doveva intendere per peccato grave, inteso oggettivamente: ostinata perseveranza, situazione di peccato grave abituale⁶⁰.

La stessa Dichiarazione afferma che non si trovano in tale situazione di peccato grave abituale i fedeli divorziati risposati che, non potendo interrompere la convivenza per cause gravi, si astengono dagli atti propri dei coniugi, rimanendo l'obbligo di evitare lo scandalo, dato che il fatto di vivere *more uxorio* è di per sé occulto. E' bene sempre tener presente al riguardo - ed è opportuno ricordarlo - che non si può esigere, dai fedeli che vivono in una seconda unione, l'assoluta garanzia che mai più avranno relazioni. E' sufficiente che abbiano il proposito fermo e sincero di non averle. Talvolta può succedere che tale proposito lo abbia solo uno dei coniugi. In tal caso, a seconda dell'età e delle altre circostanze, può essere sufficiente perché possa accedere ai sacramenti, cercando sempre di evitare lo scandalo.

Negli altri casi, nell'accompagnamento pastorale di questi fedeli, occorre tener presente anche che sembra molto difficile che coloro che vivono in una

⁵⁶ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 304.

⁵⁷ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n.397.

⁵⁸ Cfr. CJC, can. 915: «*Non sono ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave*».

⁵⁹ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 302.

⁶⁰ Cfr. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Dichiarazione circa l'ammissibilità alla Santa Comunione dei divorziati risposati*, n. 2, 24 giugno 2000.

seconda unione possano avere la certezza morale dello stato di grazia, in quanto solo mediante l'interpretazione di segni oggettivi tale stato potrebbe essere conosciuto dalla propria coscienza e dal Confessore. Inoltre, si dovrebbe distinguere tra una vera certezza morale soggettiva e un errore di coscienza che il confessore ha il dovere di correggere, poiché, nell'amministrazione del sacramento, il Confessore, come già accennato, non è solo padre e medico, ma anche maestro e giudice, compiti questi che certamente deve svolgere con la massima misericordia e rispetto, cercando sempre il bene spirituale di colui che si accosta alla confessione.

Le considerazioni che abbiamo proposto certamente non impediranno ai sacerdoti di impegnarsi, con spirito aperto e cuore grande, in un cordiale dialogo di discernimento. Si tratta, come ci ricorda Papa Francesco, di «evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l'idea che qualche sacerdote possa concedere rapidamente "eccezioni", o che esistano persone che possano ottenere privilegi sacramentali in cambio di favori»⁶¹.

Nell'itinerario di accompagnamento e di discernimento - si tiene a sottolineare - «il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere»⁶².

Per quanto riguarda le "situazioni" in particolare, è utile sottolineare che Papa Francesco, dopo aver deplorato che, a volte, «abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificialmente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono»⁶³, rileva testualmente: «stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi»⁶⁴, e conclude: «Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle»⁶⁵.

Siamo chiamati, perciò, a creare processi di consapevolezza che aprano alla crescita nella sequela evangelica, a puntare su una «pastorale positiva, accogliente, che rende possibile un approfondimento graduale delle esigenze del Vangelo»⁶⁶. A imitazione di Gesù, che «nel contempo proponeva un ideale esigente e non perdeva mai la vicinanza compassionevole alle persone fragili come la samaritana o la donna adultera»⁶⁷. Sempre, ovviamente, tenendo presente il principio che «i presbiteri hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo»⁶⁸. E' un richiamo questo alla rilettura profonda della "legge della

⁶¹ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 300

⁶² Cfr. *Ibid.*, n. 300.

⁶³ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*» n. 36.

⁶⁴ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 37.

⁶⁵ Cfr. *Ibidem*, n. 37.

⁶⁶ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 38.

⁶⁷ Cfr. *Ibidem*, n. 38.

⁶⁸ Cfr. *Relatio finalis*, 2015, 85; Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 300.

gradualità”. L’essere umano, ci ricorda l’*Amoris laetitia*⁶⁹, richiamandosi all’insegnamento di san Giovanni Paolo II - «*conosce, ama e realizza il bene secondo tappe di crescita*»⁷⁰.

Secondo tale gradualità, la persona potrebbe a volte agire in contrasto con la norma morale, senza essere colpevole o senza esserlo pienamente, a motivo di condizionamento e circostanze che annullano o diminuiscono la sua responsabilità⁷¹.

Già Papa S. Giovanni Paolo II, nell’adoperare il concetto di “legge di gradualità” assumeva la comprensione delle difficoltà di tanti nella messa in pratica delle norme, in particolare quelle che regolano la condizione coniugale dell’enciclica *Humanae vitae*.

Nella *Familiaris consortio*⁷² si fa una chiara distinzione tra «legge della gradualità» e «gradualità della legge». La «legge della gradualità» - ricordo - è una categoria consona alla natura della norma stessa nell’indicare la rilevanza etica di un valore, che presuppone tempo ed esperienza etica per arrivare alla comprensione profonda e all’adesione totale. Talvolta si presentano difficoltà nella percezione di un valore causate dalle circostanze storiche e culturali, oppure si incontrano ostacoli nell’adempiere la norma che custodisce un determinato valore. Papa Francesco in *Amoris laetitia* riconosce «una gradualità nell’esercizio prudentiale degli atti liberi in soggetti che non sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge»⁷³.

Ne segue, da parte dei Pastori, l’esigenza di proporre una «pastorale positiva, accogliente, che rende possibile un approfondimento graduale delle esigenze del Vangelo»⁷⁴.

Uno dei compiti dei Presbiteri - ce lo ricorda il Decreto del Vaticano II “*Presbiterorum Ordinis*” - “Spetta ai sacerdoti nella loro qualità di educatori nella fede, di curare, per proprio conto o per mezzo di altri, che ciascuno dei fedeli sia condotto nello Spirito Santo a sviluppar la propria vocazione personale secondo il Vangelo, a praticare una carità sincera e attiva, ad esercitare quella libertà con cui Cristo ci ha liberati”⁷⁵. E chiaramente, senza mezzi termini, aggiunge: «Di ben poca utilità saranno le cerimonie più belle o le associazioni più fiorenti, se non sono volte ad educare gli uomini alla maturità cristiana»⁷⁶.

Una breve curiosità: nella Esortazione Apostolica *Amoris laetitia*, i termini “discernimento” e “discernere” ricorrono in totale circa 40 volte. I chiamati a discernere sono i Pastori, cioè i Vescovi, i Presbiteri, la Chiesa locale, i coniugi, i fedeli ovviamente, dando per scontato la necessaria preparazione e l’adeguata esperienza.

⁶⁹ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 295.

⁷⁰ Cfr. Esort. Apost. «*Familiaris consortio*», 34: *AAS* 74 (1982), 123; «*Amoris laetitia*», n. 295.

⁷¹ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 301.

⁷² Cfr. Esort. Apost. «*Familiaris consortio*», n. 34.

⁷³ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 295.

⁷⁴ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 38.

⁷⁵ Cfr. Decreto Conciliare «*Presbiterorum Ordinis*», 6.

⁷⁶ Cfr. *Ibidem*, n. 6.

Per quanto riguarda i Pastori, i Confessori in particolare, occorre tener presente che il Confessore non è “un applicatore della norma”, ma “un Pastore e un Padre personalmente coinvolto nel bene del penitente e nel suo cammino cristiano”: Oggi l’attitudine indicata dall’*Amoris laetitia* esige che il Confessore assuma maggiore responsabilità personale nel valutare il bene del penitente e delle persone coinvolte dal suo agire, con cuore misericordioso e con intento terapeutico. Senza dubbio il suo ruolo – è stato rilevato - oggi è più impegnativo, e diventa anche più significativo, più ricco e più ministerialmente pieno⁷⁷.

Sul piano della concretezza potremmo trovarci, talvolta, di fronte a situazioni imbarazzanti. Mi limito a sollevarne solo alcune: come affrontare il disagio di una coppia di divorziati risposati, i quali, dopo un periodo di approfondito discernimento, hanno convinzioni diverse, in quanto il marito si dice convinto in coscienza di non poter accedere all’Eucaristia, mentre la moglie ritiene di essere nelle condizioni di ricevere di nuovo l’Eucaristia ? Non esiste una regola generale, occorre lo sforzo di verificare caso per caso e, attraverso un accurato discernimento, pervenire ad una concezione che sia rispettosa della coscienza della persona e delle indicazioni della Chiesa.

Alla domanda su come evitare che nelle nostre comunità nasca una doppia morale: una esigente e una permissiva, una rigorista e una lassista, Papa Francesco risponde indicando la logica dell’accoglienza, dell’accompagnamento pastorale, dell’integrazione e del discernimento.

Non dimentichiamo quanto già l’Apostolo Paolo ebbe a scrivere nella 1^a ai Corinti (11,28): si disse preoccupato del fatto che qualcuno possa mangiare indegnamente del Corpo e del Sangue del Signore, perché in tale caso, mangia e beve la propria condanna.

E’ assolutamente essenziale riservare una grande attenzione al discernimento, in quanto ogni coppia è unica e, nel suo percorso di fede, nel suo cammino di maturazione personale, segue strade uniche, dove, talvolta, si possono verificare anche maturazioni diverse. Nella coppia – sappiamo - vi possono essere situazioni differenti, percezioni diverse del proprio essere davanti a Dio. E bisogna tenerne conto. Il discernimento è anche questo. Ed è quindi giusto non pretendere – come spiega il Papa in *Amoris laetitia* – orientamenti unici, ma è opportuno andare avanti valutando caso per caso.

E’ stato rilevato che la legge e i comandamenti di Dio valgono per sempre, per tutte le situazioni, ma noi non possiamo ignorare che le situazioni sono diverse e non si può dire di ognuno che stia vivendo nell’adulterio o che sia un peccatore o una peccatrice. Ci si deve render conto della situazione e applicare il comandamento di Dio alla situazione specifica: questa è la tradizione della Chiesa.

Non dimentichiamolo mai: la coscienza è soprattutto luogo di ascolto e voce dello Spirito.

⁷⁷ Cfr. B. Petrà, *Amoris laetitia*. Un passo avanti nella tradizione. In *Il Regno*, n. 8, 2016, 2519.

Significativo al riguardo l'insegnamento del Beato John Henry Newman: «Se fossi obbligato a introdurre la religione nei brindisi dopo un pranzo [...] brinderò, se volete, al Papa, tuttavia, prima alla coscienza poi al Papa»⁷⁸.

Nella stessa lettera il Beato Newman scriveva: «La coscienza è una legge del nostro spirito, ma che lo supera, che ci dà degli ordini, che indica responsabilità e dovere, timore e speranza... la messaggera di Colui che, nel mondo della natura come in quello della grazia, ci parla velatamente, ci istruisce e ci guida. La coscienza è il primo di tutti i vicari di Cristo»⁷⁹.

In proposito, il Santo Padre, nella sua allocuzione alla Rota Romana per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del corrente anno 2018, ha testualmente affermato: «Sarà un'impresa lunga e non facile, che richiede vescovi e presbiteri di operare indefessamente per illuminare, difendere e sostenere la coscienza cristiana della nostra gente».⁸⁰

Mi piace anche rammentare quanto ha scritto l'Ecc.mo Mons. Bruno Forte, che fu Segretario Speciale del Sinodo: «la Chiesa non ha fatto un Sinodo per dare o non dare la Comunione a divorziati risposati, il suo scopo è stato quello di poter crescere nella capacità di essere una Chiesa madre che accompagna e integra, aiutando ciascuno a trovare il suo posto nella volontà di Dio»⁸¹.

E' risaputo che ogni innovazione non è facile da trasmettere in termini pastorali, occorre, perciò, una conversione pastorale soprattutto da parte dei Presbiteri.

Vorrei concludere con la richiesta che il Papa fa ai confessori di “essere accoglienti con tutti, testimoni della tenerezza paterna, nonostante la gravità del peccato; solleciti nell'aiutare a riflettere sul male commesso; chiari nel presentare i principi morali; disponibili ad accompagnare i fedeli nel percorso penitenziale, mantenendo il loro passo con pazienza; lungimiranti nel discernimento di ogni singolo caso; generosi nel dispensare il perdono di Dio»⁸².

A tal fine - prima di concludere - allo scopo precipuo di fornire un concreto e fraterno aiuto a ciascun sacerdote nell'espletamento quotidiano del ministero della Riconciliazione, mi permetto di proporre alcune risposte a taluni quesiti riguardanti le varie difficoltà legate all'*Amoris laetitia*. Sono risposte orientative che, proposte da autorevoli autori⁸³, mi pare che possano essere serenamente condivise.

1. In alcuni casi, è lecito dare l'assoluzione a persone che, pur legate da un precedente matrimonio, convivano more uxorio e abbiano rapporti sessuali fra loro?

R. E' necessario, innanzitutto, accertare il proposito di non peccare più, accertarsi, cioè, dell'impegno ad uscire dalla situazione di peccato; solo se il

⁷⁸ Cfr. J.H. Newman, Lettera al Duca di Norfolk. Coscienza e libertà. Milano, Paoline, 1999, 236 s.

⁷⁹ Cfr. anche Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1778.

⁸⁰ Cfr. *L'Osservatore Romano*, 29-30 gennaio 2018, p. 8.

⁸¹ Cfr. B. Forte «Il 'Vangelo della famiglia' secondo Francesco», in “Crederè” 15 (2016) 14.

⁸² Cfr. Francesco, Lettera Apostolica «*Misericordia et misera*», n. 10.

⁸³ Cfr. Ennio Antonelli – Rocco Buttiglione, *Terapia dell'amore ferito in “Amoris Laetitia”*, Edizione Ares, 2017.

penitente non è in grado di realizzare un tale distacco, ad es. una donna che viva in condizioni di totale dipendenza economica e psicologica e alla quale i rapporti sessuali vengano imposti contro la sua volontà; mancano in tale ipotesi le condizioni soggettive del peccato (*piena avvertenza e deliberato consenso*). L'atto, ovviamente rimane cattivo, ma non appartiene interamente alla persona. Solo in tale caso può essere lecito dare l'assoluzione. Non si può credibilmente promettere di non commettere più un certo peccato se si vive in una situazione che espone alla tentazione irresistibile di commetterlo.

2. *Gli atti intrinsecamente cattivi (Cfr. Veritatis Splendor, 79), che non possono mai e in nessun caso essere buoni, continuano ad essere sempre validi?*

R. Senza dubbio, come già sopra riferito, *Amoris laetitia*, non cambia nulla nella valutazione dell'atto, ma si concentra sulla valutazione dei livelli di responsabilità soggettiva. Ad esempio: nel diritto penale l'omicidio è sempre proibito, la pena, invece, può variare a seconda del livello della responsabilità oggettiva. Parimenti per quanto si riferisce alla bestemmia, allo spergiuro, all'aborto, all'adulterio.

3. *Si può affermare che le persone che convivono more uxorio si trovino in una condizione di peccato grave abituale?*

R. Occorre anzitutto distinguere bene il 'peccato grave' e il 'peccato mortale'. Il 'peccato grave', inteso oggettivamente, ha per oggetto una materia grave (*aspetto oggettivo*), ma non comprende la consapevolezza e il consenso. Il 'peccato mortale', invece, ha egualmente per oggetto una materia grave, ma viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso (*aspetto soggettivo*).

Voi sapete bene che il 'peccato grave', inteso oggettivamente, non coincide 'sic et simpliciter' con il peccato mortale. Affinchè il peccato grave, in senso oggettivo, divenga peccato mortale, è necessario che intervengano le condizioni soggettive della piena consapevolezza e del deliberato consenso. Può verificarsi, infatti, che in alcuni casi la materia grave non sia accompagnata dalla piena coscienza e dal deliberato consenso soggettivo. È vero che il canone 915 del CJC⁸⁴ esclude dai sacramenti coloro che vivono apertamente in condizioni di peccato grave indipendentemente dal fatto che essi non siano in condizione di peccato mortale. Nell'*Amoris laetitia*, però il Santo Padre prevede, come abbiamo potuto notare, il fatto che la legge ecclesiastica può prevedere delle eccezioni per ragioni di proporzionata gravità, che sono riconducibili al fondamentale principio canonico della «*salus animarum*».

4. *E' ancora valido l'insegnamento (Veritatis Splendor, 81), secondo cui "le circostanze o le intenzioni non potranno mai trasformare un atto intrinsecamente*

⁸⁴ Cfr. "Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto".

disonesto per il suo oggetto in un atto soggettivamente onesto o difendibile come scelta”?

R. Certamente tale insegnamento resta pienamente valido. La convivenza *more uxorio*, quali che siano le intenzioni e le circostanze, è sempre sbagliata e contraddice il disegno di Dio. Le circostanze non cambiano la natura dell’atto, ma possono cambiare il giudizio sulla responsabilità della persona. *Amoris laetitia* ci ricorda una dottrina interamente tradizionale: vi sono dei gradi nel male e alcuni peccati sono più grandi di altri secondo il grado di responsabilità. Il peccatore deve sempre riconoscere il proprio male ed esprimere la volontà di emendarsi. Il sacramento, però, non necessariamente è un premio, ma può essere, a precise condizioni, una medicina che dà forza per il cammino.

5. E’ ancora valido l’insegnamento (Veritatis Splendor, 56) che dice che la coscienza non può legittimare eccezioni alle norme morali assolute?

R. E’ pacifico che la coscienza non può stabilire una norma divergente, in tutto o in parte, dalla norma della legge naturale. *Amoris laetitia* non afferma una eccezione rispetto alla norma. L’adulterio è sempre un male e il penitente è sempre tenuto a riconoscere la propria situazione disordinata. Può, però, essere non del tutto colpevole della sua incapacità di adempiere pienamente le domande della giustizia e trovarsi in una situazione di peccato, ma non di peccato mortale. Il sacramento dato a chi si trova in una condizione di peccato grave ma non mortale è solo un sostegno per perseverare nel cammino, non un invito ad essere soddisfatto di sé.

6. E’ lecito per il fedele accostarsi alla comunione solo sulla base del giudizio della propria coscienza soggettiva, senza passare attraverso il Sacramento della Penitenza e il colloquio con il confessore?

R. Sembra di dover rispondere negativamente. La coscienza è consapevole, in genere, della esistenza di un problema e proprio per questo ha il dovere di cercare un confronto con il sacerdote prima di accostarsi alla confessione.

7. Ogni peccato mortale o solo i peccati contro la giustizia sociale escludono dall’Eucaristia?

R. L’*Amoris laetitia* al riguardo, nei confronti della dottrina tradizionale della Chiesa, non sembra apportare delle innovazioni, afferma, infatti, che il peccato mortale esclude dalla comunione con Dio. Quando *Amoris laetitia* ci dice che la logica del Vangelo è quella dell’inclusione e non della condanna⁸⁵, essa sottolinea semplicemente che il tempo della Chiesa è il tempo della misericordia. Non vi è in

⁸⁵ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n. 297.

Amoris laetitia nessun appiglio per affermare che non tutti i peccati ma solo quelli contro la giustizia sociale escludano dalla comunione con Dio.

8. L'indissolubilità del matrimonio deve essere intesa come mero ideale e non anche come un precetto giuridico?

R. L'indissolubilità del matrimonio è chiaramente riaffermata in *Amoris laetitia* e il carattere normativo delle parole di Gesù è pienamente riconosciuto (n. 62 e ss.). L'indissolubilità non è mai ridotta ad un mero ideale nel senso dei Consigli evangelici.

9. Rimane valida la Dichiarazione del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi del 7 luglio 2000 «Circa l'ammissibilità alla Santa Comunione dei divorziati risposati» ?

R. Certamente resta valido il principio per cui «chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore... chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (1 Cor 11,27-29). E' questo un principio che non si applica solo ai divorziati risposati ma a tutti i peccatori e include la valutazione delle circostanze attenuanti soggettive che possono derubricare un peccato da mortale a veniale. Quando, invece, un fedele che vive pubblicamente in una condizione di peccato grave, anche se soggettivamente la sua responsabilità sia diminuita, sembra che la valutazione di questa circostanza appartenga al sacerdote che amministra i sacramenti e che egli possa consentire in qualche caso l'accesso all'Eucaristia, salve, ovviamente, le opportune cautele volte a evitare lo scandalo, come, per esempio, che il fedele si comunichi in un luogo in cui non è conosciuto.

10. Un confessore può talvolta assolvere un penitente a cui manchi il proposito di non più commettere un peccato materialmente grave?

R. La risposta non può che essere negativa, perchè per la validità della confessione il proposito è sempre necessario, anche se il penitente, pur in quel momento sinceramente pentito, prevede che difficilmente potrà mantenere il proposito, per la sua debolezza o per impedimenti oggettivi. Perché esista un peccato mortale – tutti sappiamo - sono necessarie tre condizioni: materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Potrebbe essere possibile che una colpa grave non costituisca un peccato mortale per la mancanza o della piena avvertenza o del deliberato consenso. Il caso possibile potrebbe essere quello di una donna interamente dipendente psicologicamente ed economicamente da un uomo, che non è suo marito ma è il padre dei suoi figli e pretende da essa rapporti sessuali. La donna, evidentemente, non è in grado di mantenere il proposito di non aver altri rapporti sessuali perché non ha la disponibilità sopra se stessa. In tale caso è sufficiente che essa esprima l'intenzione di uscire da quella situazione di peccato.

Già Giovanni Paolo II (in una lettera al Card. Baum, che era il Penitenziere Maggiore) si pose un problema, non identico ma certamente analogo. Cosa fare nell'ipotesi in cui un penitente sia sinceramente disposto a riconoscere il proprio peccato e anche a promettere di non più commetterlo, ma avverta onestamente che non sarà in grado di mantenere il proposito formulato? Il caso sarebbe quello di un penitente il quale vorrebbe promettere, ma non può perché non è (o non è pienamente) padrone di se stesso. Il Papa San Giovanni Paolo II in tal caso invita a non rifiutare l'assoluzione.

Il caso, considerato dall'Amoris laetitia, è sostanzialmente simile: il penitente vorrebbe promettere ma non lo fa perché è consapevole che non sarebbe in grado di mantenere il proposito. Sia San Giovanni Paolo II che Papa Francesco valorizzano ambedue il desiderio di una promessa, il cui adempimento, però, non può essere immediato. E' importante che in tali casi il Confessore si impegni a ricordare al penitente di sforzarsi per uscire dalla situazione di peccato, impegnandosi, soprattutto, nella preghiera, perché il Signore gli dia la forza di una decisione.

11. Si può capire che un matrimonio sacramentale consumato è indissolubile, tuttavia, per cause indipendenti dalla volontà degli sposi o per colpe gravi di almeno uno di loro, talvolta il loro rapporto umano di coppia si deteriora fino a cessare di esistere. Quando poi la relazione coniugale di coppia non esiste più, allora anche il matrimonio ha cessato di esistere? Allora almeno uno degli sposi ha il diritto di ottenere il divorzio e risposarsi?

R. Una siffatta posizione – sappiamo – ha avuto una accoglienza nelle Chiese ortodosse e nelle Chiese della Riforma protestante ma è sempre stata rifiutata dalla Chiesa Cattolica perché è controverso il senso di una espressione contenuta nel Vangelo di S. Matteo sconosciuta dagli altri Sinottici. I Padri soprattutto affermano che il venire meno all'impegno dell'indissolubilità somiglia a un atto di apostasia della fede. In Amoris laetitia è chiaro che i divorziati risposati vivono in una condizione di grave disordine morale. Il capitolo VIII pone il problema del modo in cui essi possano essere accompagnati verso il pieno adempimento della legge di Dio e se ed in che modo ed a che punto del loro itinerario essi possano ricevere il sostegno dei sacramenti.

12. E' vero che un cattolico non deve necessariamente credere che molti esseri umani finiranno all'inferno?

R. E' questo un problema che non è preso in considerazione dall' 'Amoris laetitia', ma essendo, però, stato sollevato da molti, ritengo utile proporre una breve risposta. Molti di noi conoscono il pensiero di Hans Urs Von Balthasar, il quale affermò che certamente l'inferno esiste, però per il fatto che Dio vuole che tutti si salvino, tutti hanno il diritto di sperare che alla fine il suo amore riesca a persuadere la loro libertà. Sappiamo anche che Dio è onnipotente e vuole la salvezza di tutti gli

uomini. Tuttavia Dio ha legato la sua onnipotenza alla nostra libertà. Non vuole costringerci ad amarlo ma cerca di convincerci con il suo amore.

13. In Amoris laetitia le seconde unioni dei divorziati e le altre convivenze sono qualificate come 'bene imperfetto e momentaneamente possibile'⁸⁶, perché hanno alcuni valori analoghi a quelli del matrimonio⁸⁷, come l'amicizia, l'aiuto reciproco e la dedizione dei figli. Esse, però, hanno anche gravi disordini morali, come l'infedeltà al matrimonio e i rapporti sessuali fuori del matrimonio. Non sarebbero dunque da qualificare come male simpliciter e bene secundum quid, oppure come grave disordine morale al quale sono congiunti alcuni beni?

R. Per giudicare in modo corretto occorre sempre distinguere: una convivenza al di fuori del matrimonio è oggettivamente sbagliata e costituisce materia grave di peccato. Maggiormente se una o ambedue le persone coinvolte sono sposate ad altri. Gli atti sessuali sono sbagliati. Una domanda che è opportuno sempre porsi: è sbagliato l'amore interpersonale? No, l'amore fra le persone non è mai sbagliato. Una cosa buona è legata a una cosa cattiva in un modo che appare inestricabile, soprattutto se almeno una delle due persone coinvolte ritiene di non poter perseverare nell'amore senza rapporti sessuali. Da quell'amore dipendono molti altri beni: la stabilità psicologica ed emozionale, la felicità e la maturazione umana dei figli.

Ci domandiamo: di fronte ad una situazione tale che sembrerebbe senza via di uscita, cosa fare? Affidarsi alla preghiera, perché il Signore doni la saggezza e soprattutto la forza. Pensiamo al Figliuol Prodigo, che è ancora lontano da casa, però ha smesso di allontanarsi. E' in cammino per ritornare. Si è innescato un processo, un cammino verso la casa del Padre.

14. Esiste un diritto di essere ammessi all'Eucaristia per coloro che vivono in una condizione che contraddice apertamente con la legge della Chiesa o con le leggi della Chiesa?

R. Certamente non esiste un diritto. Amoris laetitia non si colloca sul terreno del diritto ma su quello della misericordia di Dio. La Chiesa può, per giuste ragioni, per non dare scandalo e per non provocare dubbi sulla corretta dottrina della cristiana, escludere dai sacramenti persone che con il loro stile di vita rendano una testimonianza contraria alla fede, senza indagare il livello della loro responsabilità soggettiva. Si presume che chi vive in quella situazione di peccato sia in peccato mortale e, pertanto, non meritevole di ricevere l'Eucaristia. Tale presunzione, ovviamente, non è assoluta, ma relativa. Solo Dio, che scruta l'intimo del cuore, può dare il giudizio definitivo. Tuttavia la Chiesa può eccezionalmente dare i sacramenti, qualora verifichi che, nonostante il contrasto oggettivo con la morale cristiana, il soggetto non si trovi in una condizione di peccato mortale a causa di

⁸⁶ Cfr. Esort. Apost. «Amoris laetitia», nn. 78; 296; 3003; 308.

⁸⁷ Cfr. Esort. Apost. «Amoris laetitia», n. 292.

circostanze attenuanti soggettive. La Chiesa, in tali casi, anche se non è tenuta, può fare una eccezione alla prassi ordinaria. La Chiesa, nei casi in cui si decida di ammettere alla comunione un penitente che si trovi nella condizione precedentemente descritta, può adottare le opportune precauzioni al fine di evitare lo scandalo, ad esempio, invitandolo a non accostarsi alla comunione nella sua parrocchia di residenza, ma in una altra in cui non sia conosciuto.

Mi piace ricordare ciò che è stato affermato da più parti: l' *Amoris laetitia*, in pieno stile conciliare, non vuole ridire ciò che già si sa, ma intende aprire strade nuove per la crescita della famiglia. Siamo chiamati, pertanto, a creare processi di consapevolezza che aprano alla crescita nella sequela evangelica. L'essere umano – ci ricorda l' *Amoris laetitia* – come abbiamo già sopra rammentato: «conosce, ama e realizza il bene morale secondo tappe di *crescita*»⁸⁸.

Ben consapevole della grande diversità e complessità delle situazioni particolari, spero che queste riflessioni, bisognose, senza dubbio, di maggiore approfondimento, possano, per un servizio saggio e costruttivo, aiutare a comprendere la necessità della grande prudenza pastorale, che occorre quotidianamente tener presente nella delicata missione di Pastori, che il Signore ha affidato a ciascuno di noi, consapevoli di dover svolgere con autorevolezza, con saggezza e maggiore competenza il nostro importantissimo compito.

✠ Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv.
Reggente em. della Penitenzieria Apostolica

⁸⁸ Cfr. Esort. Apost. «*Amoris laetitia*», n.295.